

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03/2016 DEL 06/03/2016

Indice Argomenti:

- 1. Bonus per investimenti al Sud**
- 2. Super ammortamento delle auto**
- 3. Nuovi limiti per la distruzione di beni**

1) BONUS PER INVESTIMENTI AL SUD

Facendo seguito a quanto già sinteticamente anticipato al punto 1.7.1 della nostra precedente circolare mensile n. 1 del 13/1/2016 in tema di Credito di imposta per acquisto di beni strumentali al Sud, riteniamo utile riportare in queste pagine un approfondimento sul tema, sinteticamente e liberamente tratto da una pubblicazione Fiscal News.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019 e destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, **Calabria**, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Rispetto alle precedenti norme agevolative si evidenzia (come previsto dalla disciplina comunitaria) l'obbligo di un "progetto iniziale" che può precludere gli investimenti che non rispettano il presupposto per l'ottenimento del credito.

STUDIO BELCASTRO

1.1 Premessa

La Legge Stabilità 2016, ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno.

La disciplina del nuovo credito d'imposta ricalca sostanzialmente quella dell'originario bonus introdotto dalla Legge Finanziaria 2001 e poi ripreso dalla Legge Finanziaria 2007.

Sono interessate dall'agevolazione in oggetto le imprese che effettuano **l'acquisizione anche tramite contratti di locazione finanziaria dei beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, **Calabria, Sicilia**, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni in oggetto sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Gli acquisti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019.

1.2 Esclusioni

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria: siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche.

L'agevolazione non si applica neanche alle imprese in difficoltà, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

1.3 Investimenti

La disposizione legislativa in esame specifica espressamente che **sono agevolabili unicamente gli investimenti in nuovi beni strumentali rappresentati da macchinari, impianti e attrezzature varie facenti parte di un progetto di investimento iniziale.**

Diversamente dai precedenti analoghi crediti d'imposta, non risultano quindi agevolabili né gli immobili, né i beni immateriali (brevetti, ecc.), così come non risultano agevolabili gli investimenti in veicoli in quanto beni non rientranti in alcuna delle categorie ammesse all'agevolazione.

Per l'individuazione della categoria di appartenenza dei cespiti agevolabili, si può fare utile riferimento al Principio contabile OIC 16 che indica cosa comprendere in ciascuna categoria degli impianti e macchinari e delle attrezzature.

Si ritiene che rientrino nel credito d'imposta per il Mezzogiorno gli investimenti riguardanti gli impianti rimovibili, e cioè i macchinari e impianti fissati al suolo o incorporati nella costruzione ma che possono essere smontati, trasferiti da una struttura produttiva all'altra o, addirittura, ceduti separatamente (c.d. imbullonati).

1.4 Investimento iniziale

La norma in esame, per l'accesso all'agevolazione, fa esplicito riferimento al progetto di "investimento iniziale".

In merito a detto concetto di investimento iniziale un Regolamento dell'Unione Europea propone le seguenti definizioni:

1.4.1. Investimento iniziale

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.

1.4.2. Attività uguali o simili

Attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche.

1.4.3. Investimento iniziale a favore di una nuova attività

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

1.5 Progetto

STUDIO BELCASTRO

Sia la disciplina nazionale che quella comunitaria fanno riferimento ad un “progetto”, il che pone la questione se, per l’accesso al nuovo credito d’imposta, sia obbligatorio o meno provare e documentare l’esistenza di un “progetto di investimento iniziale”.

Al riguardo, va inizialmente rilevato che nessuna norma impone la redazione di un simile documento e che il riferimento ad un “progetto” sembra fatto per sottolineare l’organicità che deve caratterizzare gli investimenti per i quali si chiede l’agevolazione.

Potrà anche verificarsi, però, la situazione in cui l’indicazione del progetto si renda necessaria per la compilazione della modulistica che dovrà essere presentata per l’accesso all’agevolazione, analogamente a quanto previsto in occasione del credito d’imposta per gli investimenti di cui alla Legge Finanziaria 2007; all’epoca, infatti, venne richiesta una descrizione sintetica del progetto iniziale di investimento da indicare nel Modello FAS da trasmettere al Centro Operativo di Pescara.

Pertanto, anche se, al momento, l’eventuale mancanza di un “progetto”, formalizzato in uno specifico documento, non dovrebbe costituire ostacolo all’ammissione all’agevolazione, è estremamente opportuno che l’impresa appronti comunque un progetto, anche sintetico e, quindi, non necessariamente un business plan, per indicare:

- le finalità dell’investimento (ammodernamento, ampliamento della produzione, ecc.);
- i costi dell’investimento;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione.

1.6 Determinazione del credito

La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento.

L’importo dell’investimento agevolabile risulterà quindi pari a:

investimento agevolabile bene A = costo d’acquisto del bene A – ammortamenti dedotti categoria bene A (escluso ammortamento del bene acquistato).

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Per la determinazione della misura massima del credito d’imposta spettante è necessario coordinare quanto disposto dal comma 98 e dal comma 101 della Legge di Stabilità 2016.

Infatti ai sensi del:

- comma 101, il credito d'imposta spetta nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di: € 1,5 milioni per le piccole imprese; € 5 milioni per le medie imprese; € 15 milioni per le grandi imprese,
- comma 98, il credito d'imposta è attribuito nella misura massima del: 20% per le piccole imprese; 15% per le medie imprese; 10% per le grandi imprese.

1.7 Utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.

Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Non è soggetto al limite di € 250.000, previsto dall'articolo 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2) SUPER AMMORTAMENTO DELLE AUTO

Facendo seguito a quanto già sinteticamente anticipato al punto 1.1.9 della nostra precedente circolare mensile n. 1 del 13/1/2016 in tema di Ammortamento aumentato del 40% per nuovi beni strumentali, riteniamo utile riportare in queste pagine un approfondimento sul tema, sinteticamente e liberamente tratto da una pubblicazione Fiscal News.

Tra i beni ai quali è applicabile la maggiorazione del costo d'acquisto del 40% sul quale applicare l'ammortamento (c.d. super ammortamento) rientrano anche le auto, siano esse strumentali o ad uso promiscuo.

Per quanto riguarda le autovetture ad uso promiscuo si prevede un duplice beneficio:

- possibilità di applicare il super ammortamento;
- maggiorazione del 40% dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni.

Per quanto riguarda l'applicazione del super ammortamento per le auto, in dottrina è stata proposta una interessante interpretazione, in base alla quale la quota di ammortamento andrebbe

STUDIO BELCASTRO

calcolata sul costo fiscale massimo deducibile individuato dalla norma ulteriormente maggiorato del 40%.

In sostanza, in tutti quei casi in cui il costo fiscale di acquisto dell'autovettura è superiore al limite massimo di deducibilità maggiorato del 40%, quest'ultimo valore dovrà essere maggiorato del 40% e sul costo così determinato calcolare le quote di ammortamento.

2.1 I requisiti per fruire dell'agevolazione

Il super ammortamento riguarda l'acquisto di beni che devono rispettare determinati requisiti.

Nello specifico i beni devono:

- possedere le tre seguenti caratteristiche: materialità, strumentalità e novità;
- non devono essere ricompresi tra i beni espressamente esclusi;
- devono essere acquistati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.

Al concetto di strumentalità dei beni si prevede una eccezione: rientrano nel perimetro applicativo della norma anche le autovetture c.d. ad uso promiscuo

2.2 Il super ammortamento e le auto strumentali

La Legge riconosce l'integrale rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, afferenti:

- i veicoli adibiti ad uso pubblico;
- gli aeromobili da turismo;
- le navi e le imbarcazioni da diporto;
- le autovetture e gli autocaravan;
- i ciclomotori e motocicli

qualora destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Il riferimento allo svolgimento dell'attività d'impresa fa sì che tale disposizione non sia applicabile dagli esercenti arti e professioni.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che tale condizione di deducibilità è soddisfatta per "i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata".

A questo proposito, è stato, tuttavia, osservato che il requisito della strumentalità dovrebbe essere inteso in senso più ampio, ovvero anche "nei casi in cui un bene sia strumento solo indiretto, ma pur sempre necessario, per la produzione dei ricavi: si pensi, ad esempio, agli autoveicoli impie-

STUDIO BELCASTRO

gati da un'impresa di ristorazione che offre servizi a domicilio o, ancora, agli autoveicoli impiegati da un'impresa che fornisce assistenza per la manutenzione e riparazione di computer, registratori di cassa”.

Per le auto strumentali, il legislatore consente la deduzione integrale del costo di acquisto senza limiti in merito all'importo.

Ad esempio, per un costo di acquisto pari a 25.000 euro è consentito dedurre l'intero importo (o meglio quota di ammortamento) nella misura del 100%.

La misura agevolativa del maxi ammortamento si traduce in una maggiore deduzione nella misura del 40% del costo effettivo sostenuto per l'acquisto dell'auto con un rientro in 5 esercizi (o 24 mesi se l'auto è presa in leasing).

Esempio:

- Autovettura strumentale di costo pari a 25.000
- Maxi ammortamento = $25.000 + 40\% = 35.000$
- Quota ammortamento = $35.000 \times 25\% = 8.750$ di cui:
 - 6.250 quota ordinaria ($25.000 \times 25\%$),
 - 2.500 maggior ammortamento ($6.250 \times 40\%$)
- Quota deducibile = 8.750

E' il caso di rammentare che, in ogni caso, per il primo esercizio il coefficiente di ammortamento (25%) è ridotto alla metà (12,5%) per cui l'ammortamento si esaurisce in 5 esercizi.

2.3 Il super ammortamento e le auto ad uso promiscuo

Al fine di evitare che l'aiuto fosse ritenuto poco appetibile per il comparto auto, il legislatore ha previsto una ulteriore disposizione correttiva del meccanismo generale, al fine di evitare che tali ipotesi fossero penalizzate, non solo per l'esistenza di limiti alla deducibilità del costo, bensì anche per l'esistenza di limitazioni massime di rilevanza del costo ammortizzabile o deducibile a mezzo leasing.

Nello specifico il legislatore prevede un duplice beneficio per le autovetture ad uso promiscuo:

- possibilità di applicare il super ammortamento;
- maggiorazione del 40% dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del T.U.I.R.

Per le autovetture cresce il costo fiscale massimo ammortizzabile

Restano fermi i limiti di deducibilità (20% - 80%)

STUDIO BELCASTRO

In merito a quest'ultimo punto, fermo restando la particolare regola di deduzione dei costi auto, si è scelto di prevedere un parallelo incremento dei valori fiscali massimi di rilevanza per le autovetture diverse:

- da quelle destinate ad essere utilizzate in modo esclusivamente strumentale e ad uso pubblico (lett. a);
- da quelle che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori (lett. b-bis).

Per tale tipologia di vetture il costo ammortizzabile massimo valido per ammortamenti e leasing, viene aumentato del 40 per cento.

In particolare:

- per le auto, si passa da un tetto di 18.076 € a uno di 25.306 €;
- per quelle degli agenti e dei rappresentanti si cresce da 25.823 € a 36.152 €;
- mentre per i motocicli si passa da 4.131,66 € a 5.784,32 €;
- per i ciclomotori si passa da 2.065,83 € a 2.891,42 €

CONFRONTO "VECCHI" LIMITI E LIMITI PER IL SUPER AMMORTAMENTO		
Tipologia autovettura	Limite di deducibilità massimo ordinario	Limite di deducibilità massimo super ammortamento
Autovetture e autocaravan	18.076,00	25.306,00
Autovetture e gli autocaravan esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio	25.823,00	36.152,00
Motocicli	4.131,66	5.784,32
Ciclomotori	2.065,83	2.891,42

Esempio

Se si considera l'acquisto di un'autovettura, il cui costo ammonta a 30.000 euro, il beneficio è duplice:

- preliminarmente si deve procedere incrementando il costo effettivo del 40%;
- quindi la base di partenza è costituita da 42.000 euro;
- l'ammortamento del cespite avviene applicando un coefficiente del 25 per cento;
- sulla quota di ammortamento così calcolata, andrà applicata la percentuale di deducibilità del 20%

Costo massimo ammortizzabile 25.306

Quota di ammortamento $25.306 * 25\% = 6.327,00$

Quota di ammortamento fiscalmente deducibile $6.327,00 \cdot 20\% = 1.265,00$

2.4 Il dubbio

Per quanto riguarda dell'applicazione del super ammortamento per le auto, in dottrina è stata proposta una interessante interpretazione, in base alla quale la quota di ammortamento andrebbe calcolata sul costo fiscale massimo deducibile come precedentemente individuato, ulteriormente maggiorato del 40%.

In sostanza, in tutti quei casi in cui il costo fiscale di acquisto dell'autovettura è superiore al limite massimo di deducibilità maggiorato del 40%, quest'ultimo valore dovrà essere maggiorato del 40% e sul costo così determinato andranno calcolate le quote di ammortamento.

Esempio

- acquisto autovettura costo 45.000,00 euro;
- il limite massimo di deducibilità è pari ad euro 25.306: visto che il super ammortamento si applica sul costo fiscale maggiorato del 40%, si procederà ad incrementare del 40% il costo fiscale massimo deducibile e su tale importo calcolare le quote di ammortamento fiscalmente deducibili
- $25.306,00 \cdot 1,40 = 35.429,00$ costo fiscale ai fini del super ammortamento
- $35.429,00 \cdot 25\% = 8.859,75$ quota di ammortamento
- $8.859,75 \cdot 20\% = 1.771,95$ quota di ammortamento deducibile

La possibilità di ritenere valida tale interpretazione della norma dovrà essere confermata dall'Amministrazione Finanziaria.

2.5 Autovetture: agevolabili quelle esposte e quelle a km zero

In merito all'individuazione delle autovetture "agevolabili" pare interessante soffermarsi sull'analisi del requisito della novità.

Su tale aspetto si ritiene che possano essere ritenute applicabili le indicazioni di prassi in passato fornite dall'Amministrazione finanziaria in merito alle detassazioni Tremonti.

In particolare, il requisito sussiste in caso di:

- acquisto diretto dal produttore o dal commerciante del bene;
- acquisto diverso da quelli sopra citati, purché il bene non sia mai stato utilizzato da alcuno, ove l'utilizzo va inteso come entrata in funzione del bene.

STUDIO BELCASTRO

Inoltre, mantiene il requisito della novità il bene esposto in show room, anche se già materialmente utilizzato a solo scopo dimostrativo, quindi sempre in assenza di una immissione in un ciclo produttivo di altro soggetto.

Rientrano nel novero delle auto agevolabili gli autoveicoli immatricolati dei rivenditori rivendibili a km 0.

Nel caso di specie, da un punto di vista pratico, rifacendoci alle precedenti indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria in merito alla Tremonti, nella fattura d'acquisto il concessionario doveva inserire una dicitura che richiami da un lato che trattasi di auto nuova (non aver percorso km neppure a fini dimostrativi) e che, dall'altro, sulla stessa non si fosse mai beneficiato di agevolazioni fiscali.

Alla luce di tale precedente interpretativo, è ragionevole ritenere applicabile il cd. super ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dei rivenditori e rivendibili a km 0.

Sempre in merito all'individuazione delle auto agevolabili, si segnala che:

- restano escluse dall'agevolazione, le vetture concesse alla clientela a titolo di cortesia, in sostituzione temporanea del veicolo consegnato in officina per interventi di manutenzione o riparazione, mancando il presupposto della novità;
- per le autovetture condotte in noleggio a lungo termine potranno beneficiare della maggiorazione soltanto le società concedenti, per le quali tali veicoli costituiscono beni strumentali a deducibilità integrale;
- per gli acquisti delle auto in altro paese UE, le regole IVA individuano quando un bene deve essere considerato usato; nello specifico, l'art. 38, comma 4, del D.L. 331/1993, prevede che i mezzi di trasporto non si considerano nuovi qualora sussista la duplice condizione:
 - che si tratti di veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o di potenza superiore a 7,2 kW che abbiano percorso più di seimila chilometri
 - che siano stati ceduti oltre sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

3) NUOVI LIMITI ALLA DISTRUZIONE DI BENI

La legge di Stabilità ha innalzato a 15mila euro il tetto sotto il quale non è più necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza la cessione di beni deperibili o di valore limitato.

STUDIO BELCASTRO

La comunicazione è esclusa anche in presenza di cessione gratuita di beni facilmente deperibili, qualunque sia il loro costo di acquisto.

In caso di perdite per cause straordinarie il contribuente, in caso di verifica, dovrà fornire idonea documentazione rilasciata dalla Pa competente o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

In caso di distruzione o trasformazione va inviata una comunicazione scritta con la redazione di un verbale da parte di un pubblico funzionario o da ufficiali delle Fiamme gialle o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione.

La comunicazione serve anche in caso di cessione gratuita dei beni ad enti pubblici, associazioni e fondazioni con finalità di assistenza.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Marzo 2016

PRECEDENTI CIRCOLARI 2016

Numero	Del	Argomento
01/2016	13.01.2016	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2016	18.02.2016	Operazioni in contanti oltre i limiti Le scadenze fiscali per l'anno 2016

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

MARZO 2016

Martedì 1

- **Opzione Irap** – Scade il termine per le ditte individuali e per le società di persone per determinare l'imposta con le stesse modalità delle società di capitali ossia, da risultato di bilancio ed a prescindere dai recuperi fiscali

Mercoledì 2

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° febbraio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° febbraio del relativo anno (giorno 2 per anni ordinari e giorno 1 per anni bisestili)

Lunedì 7

- **Sostituti di imposta** – Invio telematico della certificazione unica relativa alle somme erogate ed alle relative ritenute operate nell'anno precedente:
 - per lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro (Cud)
 - per dividendi da parte delle società di capitali
 - per proventi finanziari da parte di notai, intermediari e società finanziarie
 - per lavoro autonomo o occasionale da parte del soggetto erogatore
 - per provvigioni da parte del soggetto erogatore

STUDIO BELCASTRO

Martedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Mercoledì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - **Iva** - Versamento dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (con la maggiorazione dell'1%) (Liquidazione effettuata nel mese precedente)
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva annuale, superiore a quella eventualmente versata in base alle liquidazioni periodiche, dovuta da tutti i contribuenti (mensili e trimestrali)
 - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al terzo trimestre dell'anno precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Inail — Mod. 10/SM** – Denuncia delle retribuzioni relative all'anno precedente su supporto magnetico o via internet
- **Tassa annuale di concessione governativa** – Termine per il versamento della tassa unica annuale sui libri sociali dovuta dalle società di capitali in ragione di € 309,87 (€ 516,46 per le società con capitale superiore a € 516.456,90)
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

STUDIO BELCASTRO

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento eventuale saldo annuale canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo all'anno precedente

Domenica 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi

Martedì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del I periodo contabile (gennaio-febbraio) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al I periodo contabile (gennaio-febbraio)

Venerdì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intraco-

STUDIO BELCASTRO

munitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari "mensili" superiori a 50 mila Euro

Lunedì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del II periodo contabile (marzo-aprile) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il VI periodo contabile precedente (novembre-dicembre anno precedente)

Mercoledì 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° marzo e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° marzo del relativo anno

Giovedì 31

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di febbraio la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di gennaio
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento secondo trimestre in caso di rateizzazione

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)